

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2089/88 DEL CONSIGLIO**  
dell'11 luglio 1988.

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario di Taiwan e della Corea del Sud

**IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni che sono oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando quanto segue:

**A. Misure provvisorie**

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 699/88 <sup>(3)</sup>, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario di Taiwan e della Corea del Sud.

**B. Seguito della procedura**

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, alcune parti interessate fra cui la DAVSA, ricorrente, hanno comunicato le proprie osservazioni sul dazio in questione.

Alcune di esse hanno chiesto di essere informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui la Commissione si proponeva di raccomandare misure definitive. A tali richieste è stato dato seguito positivo.

**C. Dumping**

- (3) Dopo l'istituzione del dazio provvisorio non è stato ricevuto alcun nuovo elemento di prova in ordine all'esistenza di dumping; le risultanze dell'inchiesta di cui al regolamento (CEE) n. 699/88 sono quindi considerate definitive.

**D. Pregiudizio**

- (4) Non è stato presentato alcun nuovo elemento di prova relativo al pregiudizio subito dalla produzione comunitaria.  
Le conclusioni relative al pregiudizio, esposte nel regolamento (CEE) n. 699/88, sono dunque confermate.
- (5) Di conseguenza, il Consiglio condivide l'opinione della Commissione secondo cui, sulla base della determinazione conclusiva dei fatti, il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping di acido ossalico originario di Taiwan e della Corea del Sud deve essere considerato sostanziale.

**E. Interesse della Comunità**

- (6) Dopo l'istituzione del dazio provvisorio non è stata fornita alcuna nuova informazione per quanto riguarda gli interessi della Comunità; le conclusioni relative all'interesse della Comunità, presentate nel regolamento (CEE) n. 699/88, rimangono quindi invariate.

In queste condizioni, la tutela degli interessi della Comunità richiede l'istituzione di misure antidumping definitive nei confronti delle importazioni di acido ossalico originario di Taiwan e della Corea del Sud.

**F. Dazio definitivo**

- (7) L'industria comunitaria in questione nonché le altre parti interessate hanno rilevato che non era normale, data la mancanza di collaborazione dei produttori/esportatori del prodotto coreano, che il dazio applicabile al prodotto originario della Corea del Sud fosse inferiore a quello applicabile al prodotto originario di Taiwan. Alcune parti hanno persino rilevato, date le differenze constatate fra i dati verificati e quelli risultanti dalle statistiche Nimex che, se i produttori/esportatori sudcoreani avessero pienamente collaborato all'inchiesta, sarebbe stato più che probabile che, come per i dati utilizzati per calcolare il dazio antidumping applicabile a Taiwan, quelli utilizzati per calcolare il

<sup>(1)</sup> GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 12.